

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 3/2005.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 4 febbraio 2005,

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961, con il quale l'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2001-2002-2003, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giuseppantonio Stanco e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto, per gli esercizi finanziari 2001-2002-2003;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione —

della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2001-2002-2003 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto stesso.

ESTENSORE

Giuseppantonio Stanco

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 10 marzo 2005.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dott. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA
ITALIANA GIOVANNI TRECCANI S.p.A. PER GLI ESERCIZI 2001-
2002-2003

S O M M A R I O

1. Premessa	<i>Pag.</i>	13
2. Aspetti ordinamentali	»	14
3. L'azionariato	»	17
4. L'Organizzazione dei servizi e del personale	»	19
5. L'attività	»	21
6. L'organizzazione della rete di vendita	»	32
7. I Bilanci	»	34
8. Lo stato patrimoniale: parte attiva	»	36
9. Lo stato patrimoniale: parte passiva	»	40
10. Il conto economico	»	43
11. Proventi e oneri finanziari	»	45
12. Conclusioni	»	47

PAGINA BIANCA

1. Premessa

La gestione finanziaria dell'Istituto della Enciclopedia Italiana (I.E.I.) fondato da Giovanni Treccani ha formato oggetto – fin dal 1961 anno del suo assoggettamento al controllo della Corte dei conti, con le modalità previste dall'art.12 della legge 21 marzo 1958 n.259, a tutto il 2000 – di periodiche relazioni al Parlamento ai sensi dell'art.7 della legge stessa.

Con tali relazioni sono stati precipuamente illustrati l'ordinamento dell'Ente e il suo funzionamento, i poteri di ciascun organo e i rapporti fra gli organi stessi, la sua natura giuridica in seguito alle innovazioni statutarie che ne hanno autonomamente determinato la trasformazione in società per azioni e il suo successivo assetto connesso con la struttura aziendale assunta, la multiforme attività editoriale e culturale.(1)

Con la presente relazione, si riferisce sui risultati del controllo eseguito, ai sensi dell'art.12 della legge 21 marzo 1958, n.259, sulla gestione finanziaria dell'ente per gli esercizi 2001, 2002 e 2003.

1 -Vedansi in proposito gli atti parlamentari: IV Legislatura, Camera dei Deputati, doc.XIII n.1, vol.172, per gli esercizi 1961-1964; V Legislatura, Camera dei Deputati, doc. XV, vol.73, per gli esercizi 1965-1967; V Legislatura, idem, idem, per gli es. 1968-1970; VI Legislatura, Camera dei Deputati, doc. XV, vol.18, per l'esercizio 1971; VI Legislatura, idem, idem, per gli es. 1972-1974; VII Legislatura, Camera dei Deputati, doc. XV, vol.103, per gli es. 1978-1979; IX Legislatura, Camera dei Deputati, doc. XV vol.77, per gli es.1980-1983; IX Legislatura, idem, idem, vol.142, per gli es. 1984-1985; X Legislatura, Camera dei Deputati, doc. XV, vol.77, per gli es. 1986 e 1987; X Legislatura, idem, idem, vol. 241, per gli es. 1988, 1989 e 1990; XIII Legislatura, Camera dei Deputati, doc. XV, vol.8, per gli es. 1991, 1992, 1993 e 1994; XIII Legislatura, Camera dei Deputati, doc. XV, n.134, per gli es. 1995 e 1996; XIII Legislatura, Senato della Repubblica, doc. XV n.293, per gli es. 1997 e 1998; XIV Legislatura, Camera dei Deputati doc. XV n.50, per l'es. 1999; XIV Legislatura, Camera dei Deputati, doc. XV n.284, per l'es. 2000.

2. Aspetti ordinamentali

L'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, fondato da Giovanni Treccani, fu istituito in Roma con decreto legge 24 giugno 1933, n.669, convertito con legge 11 gennaio 1934, n.68, allo scopo di compilare e pubblicare la grande Enciclopedia Italiana, ideata dallo stesso Giovanni Treccani, anche su impulso di Giovanni Gentile, che assunse la direzione dell'opera.

L'ente fu, poi, trasformato in società per azioni con delibera assembleare del 16 gennaio 1985.

Pur a seguito dell'assunzione dello status di S.p.A., l'Istituto conserva la sua connotazione di ente eminentemente culturale, sia pure con fini di lucro ed operante in regime di libera concorrenza (valgono, in proposito, le considerazioni svolte nel referto al Parlamento per gli esercizi 1984 – 1985 – Atti IX Legislatura – Doc. XV - vol.142).

L'Istituto risulta, altresì, incluso, nella tabella annessa alla legge del 2 aprile 1980, n.123, tra gli enti che svolgono attività di rilevante valore culturale, sicché è annualmente destinatario di modesti contributi erariali.

Nell'arco temporale interessato dalla presente relazione, sono intervenute alcune modificazioni statutarie, apportate dall'Assemblea al testo allora vigente, nella seduta straordinaria del 9 maggio 2002.

Primariamente, è stato totalmente abrogato l'art.9 del vecchio testo, concernente le funzioni del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Scientifico, le cui cariche sono state soppresse.

L'abrogazione dell'art.9 ha, quindi, comportato la rinumerazione dei vecchi articoli da 10 a 18, che hanno preso rispettivamente i numeri da 9 a 17.

In breve, le modificazioni statutarie hanno riguardato:

all'art.5, la soppressione dei commi 2 e 3, i quali riservavano la possibilità di diventare soci dell'Istituto ad enti pubblici, fondazioni, istituti bancari, compagnie assicurative privatizzate in attuazione della legge 30.7.1994, n.474, nonché a società per azioni, direttamente o

indirettamente controllate da soggetti pubblici. Con la modifica apportata si è inteso affermare la libertà di negoziazione e l'ingresso nelle logiche di mercato.

All'art.6, i poteri di nomina dell'Assemblea sono stati ristretti alla nomina dei soli componenti del Consiglio di Amm.ne, dei Sindaci e del loro Presidente (non più anche del Vice Presidente del Consiglio di Amm.ne che sarà eletto dal Consiglio stesso, non più del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Scientifico, cariche abrogate, non più del Consiglio Scientifico che viene nominato dal Consiglio di Amm.ne su proposta del Presidente).

Restano nelle competenze dell'Assemblea la determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amm.ne, del Comitato Esecutivo, dei Sindaci e del loro Presidente.

All'art.7 viene soppressa la limitazione, ad una sola volta, della possibilità di conferma del Presidente dell'Istituto.

L'art.8 introduce la nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amm.ne ad opera del medesimo organo.

L'art.9 (ex 10) innova, attribuendo al Consiglio di Amm.ne i poteri di nomina sottratti all'Assemblea. Inoltre, viene abrogato il 2° comma del punto 3) dell'ex art.10, il quale prevedeva una maggioranza qualificata per gli atti di straordinaria amministrazione.

All'art.10 (ex 11) che disciplina la composizione e le funzioni del Comitato Esecutivo, sono stati eliminate, al comma 3, le esemplificazioni dei poteri delegabili a detto organo dal Consiglio di Amm.ne.

E' di rilievo ricordare che, a norma dell'art.7 dello Statuto, il Presidente dell'Istituto è nominato, per la durata di cinque anni, con decreto del Capo dello Stato, ed è scelto tra personalità di particolare rilievo nel campo della cultura e della Scienza. La nomina governativa risulta stabilita nel succitato RDL n.669/1933.

Nel periodo temporale oggetto della presente relazione, la carica di Presidente è stata ricoperta dal prof. Francesco Paolo Casavola, presidente emerito della Corte Costituzionale, nominato per la prima

volta nel marzo 1998 e confermato per altri cinque anni con decreto presidenziale del 21 maggio 2003.

Il prof. Casavola è succeduto, nella carica, alla prof.ssa Rita Levi-Montalcini, premio Nobel per la Medicina.

Con la riforma statutaria del luglio 1999, fu soppressa la carica di Direttore Generale, ed in sua vece, fu istituita la carica di Amministratore delegato, cui è stata affidata la gestione operativa dell'Istituto, in virtù del complesso dei poteri normalmente delegabili dal Consiglio di Amm.ne.

Nel triennio 2001-2003, si sono succeduti tre amministratori delegati, il primo dei quali, nominato nel mese di luglio 1999, si dimise nel mese di giugno 2001, mentre il secondo, allora subentrato, si è dimesso nel mese di luglio 2003.

Premesso che l'Amministratore delegato, ai sensi dell'art.11 dello Statuto (già art.12) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, dirige e coordina l'attività degli Uffici esercitando i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione ed assiste ai lavori del Consiglio Scientifico, il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, sempre delegato all'Amministratore, nella sua qualità di responsabile della gestione dell'Istituto, tutti i poteri di gestione ordinaria necessari per l'attività corrente, volta al conseguimento dell'oggetto sociale.

Nelle delibere di delega, di solito contestuali alla nomina dell'Amministratore, sono enumerati, a titolo esemplificativo, gli adempimenti più significativi che i poteri delegati conferiscono.

In proposito, mette conto annotare che la brevità della durata in carica degli amministratori delegati non favorisce l'attuazione delle strategie gestorie e degli indirizzi operativi prescelti.